

TAR Trento 10/11/1997 n. 349

legge 109/94 Articoli 36 - Codici 36.1

La capacita' economico-finanziaria costituisce presupposto essenziale per la partecipazione alla gara indetta per l'aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche e, quindi, deve essere posseduta non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione e dell'offerta, ma fino all'aggiudicazione definitiva; pertanto, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e' legittimo il provvedimento col quale l'Amministrazione rifiuta l'aggiudicazione all'Impresa collocata al primo posto della graduatoria predisposta dalla Commissione giudicatrice, ove essa fondamentalmente ritenga che la detta capacita' economico-finanziaria, esistente al momento della presentazione della domanda, sia venuta meno per qualsiasi motivo prima dell'aggiudicazione. Nel caso in cui alla gara per l'aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche abbia partecipato un'Impresa che, pur avendo titolo all'aggiudicazione, abbia ceduto ad altra Impresa, in tutto o in parte, la propria Azienda, l'aggiudicazione non puo' essere disposta in favore della cessionaria.